



Concessione di lavori pubblici per la progettazione esecutiva e realizzazione  
di tutti i lavori necessari per gli

INTERVENTI DI REVISIONE GENERALE 40° ANNO dell'impianto funiviario  
Stresa – Alpino – Mottarone

nonché per la gestione dei beni messi a disposizione dal Comune di Stresa

**Allegato A al CAPITOLATO d'Oneri**

Contratti di locazione degli immobili a destinazione commerciale

COPIA

RINNOVATO  
FINO AL 30.11.2014

COMUNE DI STRESA

PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

OGGETTO: CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A

"CAFFE'- BAR" DENOMINATO L'IDROVOLANTE SITO IN

STRESA PIAZZALE LIDO.

REPERTORIO N° 6231 1.3 D.I.C. 2002

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 23 marzo

2002, con la presente scrittura privata, redatta in triplice copia, , tra

l'Amministrazione Comunale di Stresa (cod. fisc. 00201600038) nella

persona del Responsabile del Servizio Gestione Risorse Patrimoniali

Dott. Agostino Di Natale nato a Novara di Sicilia il 4 /07/1943, il quale

agisce per conto e nell'interesse dello stesso in virtù dell'articolo 7

del "Regolamento sui contratti", elettivamente domiciliato presso il

Comune di Stresa, piazza Matteotti n. 6 Stresa (C.F. 00201600038);

- dall'altra parte il signor Garavaglia Angelo nato a Busto Arsizio il 20

giugno 1962 e residente in Busto Arsizio Via Canova, 16, che

dichiara di agire nella sua qualità di socio accomandatario della FTS

s.a.s. di Giarratana Vincenzo & C. (codice fiscale GRV NGL 62H20

B300X).

Si conviene quanto segue:

ai Verbani 30-12-2002  
REGISTRATO AL TRIBUNALE IL  
AL N° 4735  
CITE  
FATTURE Euro 403,00  
(Euro! quattrocento tre #)

14

Articolo 1 – Il Comune di Stresa dà e concede in locazione al signor  
Caravaglia Angelo un locale sito al piano rialzato, con annessi servizi  
e terrazzo esterno ed un locale seminterrato con giardino, tutti facenti  
parte dell'immobile stazione funiviaria, sito in Stresa Piazzale Lido. ;

Articolo 2 - . La durata della locazione viene fissata in anni sei,  
rinnovabili per altri sei, decorrenti dall'1° dicembre 2002 e scadenti al  
30 novembre 2008;

Articolo 3 – Il canone annuo di locazione viene fissato in euro  
20.150,00 da pagarsi in due rate semestrali scadenti il 1° aprile ed il  
1° novembre di ciascun anno.

Articolo 4 – Il canone sarà sottoposto ad aggiornamento ISTAT a  
partire dell'anno 2003 nei limiti previsti dall'articolo 32 della legge  
27.07.1978, n. 392.

Articolo 5 - I locali si concedono per il solo uso di esercizio pubblico  
con divieto di sublocazione e cessione; anche parziale, e divieto di  
mutamento di destinazione;

Articolo 6– Il Conduttore dichiara di aver esaminato il locale e di  
averlo trovato adatto al proprio uso e si obbliga a riconsegnarlo, alla  
scadenza del contratto, nello stesso stato. Ogni aggiunta che non  
possa essere tolta in quel momento, senza danneggiare il locale ed

ogni altra innovazione non potrà essere fatta dal conduttore senza il preventivo benestare scritto del Locatore,

Articolo 7 – Restano a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione, espressamente quelle da farsi agli impianti di acqua, luce e sanitari ai cardini, agli infissi, alle superfici dei muri e dei soffitti e degli infissi.

Articolo 8 – Il servizio di riscaldamento del locale è a completo carico del Conduttore, così come suddetto all'art. 7, le spese di ordinaria manutenzione;

Articolo 9 – Il Conduttore esonera espressamente la parte Locatrice da ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto od indiretto che potesse derivargli dal fatto o da terzi e, segnatamente, per i furti.

Articolo 10 – Il Locatore potrà, in qualsiasi momento, ispezionare o far ispezionare il locale affittato;

Articolo 11 – Spese contrattuali e di registrazione, ed ogni altra dipendente e conseguente, faranno carico al Conduttore signor Garavaglia Angelo;

Articolo 12 – L'inadempienza da parte del conduttore di uno dei patti contenuti in questo contratto, produrrà ipso jure, la sua risoluzione;

Articolo 13 – Le parti, con la firma del presente contratto, si prestano vicendevolmente il consenso ai sensi della legge 675/96 al



trattamento dei rispettivi dati personali e contemporaneamente

prendono atto che:

- i dati sono necessari e verranno trattati per l'esecuzione del contratto;

- il conferimento dei dati è indispensabile ai fini della conclusione del contratto;

i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi consentiti dalla legge;

- fatti salvi gli obblighi di legge che impongono la conservazione dei dati per periodi stabiliti, ciascuna delle parti potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'articolo 13 della citata legge, chiedendo, in particolare, la consultazione, l'aggiornamento, la cancellazione dei dati

- trattati in violazione di legge, ed opponendosi al trattamento per motivi legittimi;

- le parti effettueranno i rispettivi trattamenti anche con mezzi elettronici e comunque automatizzati ed i dati saranno conservati presso le sedi delle parti.

- Le parti si impegnano altresì al rispetto dei principi e precetti della predetta legge 675/96 anche con riferimento




a qualunque altro dato personale, anche di terzi, trattato in  
conseguenza al presente accordo.


Letto, confermato e sottoscritto

Stresa, li 13 DIC 2002

IL CONDUTTORE



IL LOCATORE



COPIA

RINNOVATO  
FINO AL 30.11.2014

**COMUNE DI STRESA**

PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

**OGGETTO: CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A  
NOLEGGIO BICICLETTE SITO IN LOCALITA' MOTTARONE -  
STRESA.**

REPERTORIO N° 6230 13 DIC 2002

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 23 marzo 2002, con la presente scrittura privata, redatta in triplice copia, , tra l'Amministrazione Comunale di Stresa (cod. fisc. 00201600038) nella persona del Responsabile del Servizio Gestione Risorse Patrimoniali Dott. Agostino Di Natale nato a Novara di Sicilia il 4 /07/1943, il quale agisce per conto e nell'interesse dello stesso in virtù dell'articolo 7 del "Regolamento sui contratti", elettivamente domiciliato presso il Comune di Stresa, piazza Matteotti n. 6 Stresa (C.F. 00201600038); - dall'altra parte il signor Giorgio Giuriola nato a Busto Arsizio il 18 febbraio 1963 e residente in Località Mottarone 10 - Stresa, che dichiara di agire nella sua qualità di Presidente dell'Associazione BI.CI.CO' con sede in Stresa - Piazzale Funivia (P.IVA 01714520036).

Si conviene quanto segue:

Verbale 30/12/2002  
REGISTRO AD ATTO N°  
AL N° 4733 PERFE III  
ESATTE 51,65  
(Euro: cinquantuno e 65 centesimi)

*[Handwritten signature]*

Articolo 1 – Il Comune di Stresa dà e concede in locazione al signor Giuriola Giorgio un locale a piano terra del fabbricato della stazione funivia Stresa-Mottarone, ad esclusivo uso magazzino per deposito biciclette;

Articolo 2 - . La durata della locazione viene fissata in anni sei, rinnovabili per altri sei, decorrenti dall'1° dicembre 2002 e scadenti al 30 novembre 2008;

Articolo 3 – Il canone annuo di locazione viene fissato in euro 855,00 da pagarsi in due rate semestrali scadenti il 1° aprile ed il 1° novembre di ciascun anno.

Articolo 4 – Il canone sarà sottoposto ad aggiornamento ISTAT a partire dell'anno 2003 nei limiti previsti dall'articolo 32 della legge 27.07.1978, n. 392.

Articolo 5 - I locali si concedono per il solo uso di deposito biciclette pratiche di noleggio con divieto di sublocazione e cessione, anche parziale, e divieto di mutamento di destinazione;

Articolo 6– Il Conduttore dichiara di aver esaminato i locali e di averli trovati adatti al proprio uso e si obbliga a riconsegnarli, alla scadenza del contratto, nello stesso stato. Ogni aggiunta che non possa essere tolta in quel momento, senza danneggiare i locali ed ogni altra



innovazione non potrà essere fatta dal conduttore senza il preventivo

benestare scritto del Locatore;

Articolo 7 – Restano a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione, espressamente quelle da farsi agli impianti di acqua , luce , ai cardini, agli infissi, alle superfici dei muri e dei soffitti e degli infissi.

Articolo 8 – Il Conduttore esonera espressamente la parte Locatrice da ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto od indiretto che potesse derivargli dal fatto o da terzi e, segnatamente, per i furti.

Articolo 9 – Il Locatore potrà, in qualsiasi momento, ispezionare o far ispezionare i locali affittati;

Articolo 10 – Spese contrattuali e di registrazione, ed ogni altra dipendente e conseguente, faranno carico al Conduttore signor Giorgio Giuriola,

Articolo 12 – L'inadempienza da parte del conduttore di uno dei patti contenuti in questo contratto, produrrà ipso jure, la sua risoluzione;

Articolo 13 – Le parti, con la firma del presente contratto, si prestano vicendevolmente il consenso ai sensi della legge 675/96 al trattamento dei rispettivi dati personali e contemporaneamente prendono atto che:



- i dati sono necessari e verranno trattati per l'esecuzione del contratto;

- il conferimento dei dati è indispensabile ai fini della conclusione del contratto;

- i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi consentiti dalla legge;

- fatti salvi gli obblighi di legge che impongono la conservazione dei dati per periodi stabiliti, ciascuna delle parti potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'articolo 13 della citata legge, chiedendo, in particolare, la consultazione, l'aggiornamento, la cancellazione dei dati

- trattati in violazione di legge, ed opponendosi al trattamento per motivi legittimi;

- le parti effettueranno i rispettivi trattamenti anche con mezzi elettronici e comunque automatizzati ed i dati saranno conservati presso le sedi delle parti.


- Le parti si impegnano altresì al rispetto dei principi e precetti della predetta legge 675/96 anche con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, trattato in conseguenza al presente accordo.



Letto, confermato e sottoscritto

Stresa, li 13 DIC 2002

IL CONDUTTORE

 *W. Ismaeli*

IL LOCATORE

